SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 422.

Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuovi importi degli assegni di superinvalidità

1. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato I alla presente legge.

Art. 2.

Nuovi importi delle indennità di assistenza e di accompagnamento

1. A decorrere dal 1° maggio 1990, gli importi mensili delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti dai commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, già sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituiti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dalla legge per i sottoindicati invalidi di guerra, sono aumentati:

a) per gli invalidi ascritti alla lettera *A*, n. 1), affetti anche da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, ed invalidi ascritti alla lettera *A*, n. 2), da L. 2.236.529 a L. 2.563.529;

b) per gli invalidi ascritti alla lettera *A*, numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, da L. 1.491.019 a L. 1.709.019;

c) per gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis*, n. 1), da L. 994.013 a L. 1.139.013;

d) per gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis*, n. 2), da L. 497.006 a L. 569.006.

2. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera *A*, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.

3. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera *A*, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000.

4. I benefici previsti dai commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli interessati.

Art. 3.

Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermità

1. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui dell'assegno per cumulo di infermità in atto previsti dalla tabella *F*, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato II alla presente legge.

Art. 4.

Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio

1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti

1. A decorrere dal 1° maggio 1990, gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alla tabella *C* e alla tabella *G*, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato III alla presente legge.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I miglioramenti previsti dalla presente legge restano in vigore sino al riordino del sistema pensionistico di guerra.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1990 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra»; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1991 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio»; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO I
(articolo 1)

AUMENTI AGLI ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ, DI CUI ALLA TABELLA E, ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

	da lire	a lire
Lettera A	16.384.825	17.671.825
Lettera A-*bis*	14.746.343	15.904.343
Lettera B	13.107.860	14.136.860
Lettera C	11.469.378	12.369.378
Lettera D	9.830.888	10.602.888
Lettera E	8.192.413	8.835.413
Lettera F	6.553.930	7.067.930
Lettera G	4.915.448	5.301.448
Lettera H	3.276.965	3.533.965

ALLEGATO II
(*articolo 3*)

AUMENTI ALL'ASSEGNO PER CUMULO D'INFERMITÀ, DI CUI ALLA TABELLA F, ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

	da lire	a lire
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-*bis* e B	20.708.780	23.635.780
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-*bis* e l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E	15.772.034	18.001.034
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E	8.675.765	9.901.765
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	6.516.245	7.436.245
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A	4.938.385	5.635.385
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A	4.445.151	5.073.151
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A	3.949.562	4.507.562
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A	3.457.198	3.945.198
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A	2.964.014	3.382.014
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A	2.469.194	2.817.194
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A	1.975.190	2.253.190
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A	1.482.008	1.691.008

ALLEGATO III
(*articolo 5*)

NUOVI IMPORTI DEI TRATTAMENTI SPETTANTI AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA NONCHÈ AI CONGIUNTI DEI CADUTI, DI CUI RISPETTIVAMENTE ALLE TABELLE C E G, ALLEGATE AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

	da lire	a lire
Tabella C:		
prima categoria	5.653.584	5.841.584
seconda categoria	5.088.312	5.256.312
terza categoria	4.523.032	4.664.032
quarta categoria	3.957.754	4.095.754
quinta categoria	3.392.479	3.510.479
sesta categoria	2.827.203	2.926.203
settima categoria	2.261.106	2.340.106
ottava categoria	1.695.829	1.754.829
Tabella G	3.303.399	3.352.399

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 656/1986 reca: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra».

Nota all'art. 2:

— I commi quinto e sesto dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, da ultimo sostituiti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 656/1986, così recitano:

«La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera *A*, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1° gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera *A*; dal 1° gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera *A-bis*.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986».

Nota all'art. 3:

Per il titolo della legge n. 656/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— La legge n. 13/1987 reca: «Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra».

Nota all'art. 5:

— Per il titolo della legge n. 656/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 612):

Presentato dal sen. DE CINQUE ed altri l'11 novembre 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 26 ottobre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 28 settembre 1989; 18, 25 luglio 1990; 18 ottobre 1990; 14, 22 novembre 1990.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 28 novembre 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 29 novembre 1990, in un testo unificato con atti numeri 985 (CORTESE ed altri), 1321 (CALVI ed altri) e 2246 (IANNI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5307):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 17 dicembre 1990, con pareri delle commissioni IV, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 21 dicembre 1990.

91G0007

LEGGE 3 gennaio 1991, n. 3.

Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato.

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unità. La tabella *A* di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola «sette» è sostituita dalla parola «cinque» e le anzianità previste dal comma terzo, nonché dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.

4. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 6.500.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 1)

RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	299
Procuratori dello Stato	70
	370

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 103/1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di *cinque* anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, gli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1980):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) il 27 novembre 1989.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10 maggio 1990 e approvato il 16 maggio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4830):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 12 giugno 1990, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione il 24, 25 luglio 1990 e approvato, con modificazioni, il 26 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1980/B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 30 luglio 1990.

Esaminato dalla 1ª commissione il 2 agosto 1990 e approvato, con modificazioni, il 26 settembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4830/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 4 ottobre 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 5 dicembre 1990.

91G0008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1990.

Delega al Ministro per la funzione pubblica, on. avv. Remo Gaspari, nei casi di conflitto di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, dell'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Remo Gaspari è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 concernente delega di funzioni al predetto Ministro;

Ritenuta l'opportunità di delegare al Ministro per la funzione pubblica — nei casi di conflitto di lavoro riguardanti dipendenti pubblici dei comparti individuati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986 — l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge n. 146 avanti richiamata;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, on. avv. Remo Gaspari — nei casi di conflitto di lavoro riguardanti dipendenti pubblici dei comparti individuati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986 — è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge n. 146 citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

91A0038

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1990.

Istituzione in Frattamaggiore, Pomigliano d'Arco, Casal di Principe e Scafati di nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e parziale modificazione agli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Napoli, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 43, recante disposizioni sui rapporti amministrazione-cittadino;

Visti in particolare i commi 8, secondo periodo, e 2 dell'art. 1 della legge suddetta;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1987 istitutivo delle sezioni circoscrizionali in Campania ai sensi della predetta legge n. 56 ed i successivi decreti integrativi del 23 gennaio 1989 e del 2 giugno 1989;

Considerato che l'attuazione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale di alcuni uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro;

Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego della Campania, con delibera adottata nella seduta del 2 aprile 1990, parere concernente l'opportunità dello sdoppiamento delle sezioni circoscrizionali Afragolese, Nolana, Aversana e Agro Nocerino Sarnese;

Ritenuto che il predetto sdoppiamento deve comportare una contestuale riduzione delle articolazioni subcircoscrizionali venendo meno, a seguito del riassetto circoscrizionale, la ragione stessa di un numero elevato di uffici, recapiti e sezioni decentrate negli ambiti territoriali a cui la presente decretazione si riferisce;

Considerati i gravi squilibri prodottisi sulla funzionalità operativa di quelle circoscrizioni il cui numero di iscritti e fortemente superiore al numero di avviamenti effettuati;

Ritenuto, peraltro, di doversi procedere ad un'efficace azione di rafforzamento delle capacità operative delle sezioni circoscrizionali in Campania;

Considerato il processo di urbanizzazione che sta interessando le aree oggetto del riassetto;

Ritenuto quindi di doversi procedere ad una più razionale distribuzione dell'utenza sui bacini relativi ai comuni suindicati;

Decreta:

Per la provincia di Napoli:

lo sdoppiamento della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 4 Afragolese nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 4 Afragolese e n. 33 di Frattamaggiore con sedi rispettivamente ad Afragola e Frattamaggiore.

La sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura Afragolese comprende i seguenti comuni: Afragola, Casoria, Arzano, Casavatore.

La sezione circoscrizionale per l'impigo e per il collocamento in agricoltura di Frattamaggiore comprende i seguenti comuni: Frattamaggiore, Casandrino, Grumo Nevano, Sant'Antimo, Frattaminore, Crispano, Cardito, Caivano;

lo sdoppiamento dell'attuale Sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 5 Nolana in due sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura: n. 5 Nolana con sede in Nola e n. 34 di Pomigliano d'Arco con sede a Pomigliano d'Arco.

La sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura Nolana comprende i seguenti comuni: Nola, Visciano, Tufino, Camposano, Carbonara, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, Saviano, Scisciano, San Vitaliano.

La sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Pomigliano d'Arco comprende i seguenti comuni: Pomigliano d'Arco, Acerra, Brusciano, Castelcisterna, Volla, Cercola, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia, Somma Vesuviana, Ottaviano, Casalnuovo, Mariglianella, Marigliano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Striano, Massa di Somma.

Per la provincia di Caserta:

lo sdoppiamento della sezione cricoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 18 Aversana in due sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura: n. 18 Aversana e n. 35 di Casal di Principe, con sedi rispettivamente nei comuni di Aversa e Casal di Principe.

La sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura Aversana comprende i comuni di: Aversa, Cesa, Succivo, Orta di Atella, Gricignano di Aversa, Parete, Sant'Arpino, Carinaro, Teverola, Casaluce, Lusciano, Trentola-Ducenta.

La sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Casal di Principe comprende i seguenti comuni: Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, Villa di Briano, Villa Literno.

Per la provincia di Salerno:

la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 30 Agro Nocerino Sarnese, con sede in Nocera Inferiore, viene sdoppiata in due sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura: n. 30 di Nocera Inferiore e n. 36 di Scafati.

La sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Nocera Inferiore comprende i comuni di: Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Bracigliano, Siano, Castel San Giorgio, Roccapiemonte.

La sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Scafati comprende i comuni di: Scafati, Angri, Corbara, Sant'Egidio Monte Albino, San Marzano, San Valentino T., Sarno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma 4 agosto 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1990
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 184.

90A0039

DECRETO 3 ottobre 1990.

Istituzione in Pontecorvo di una nuova sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e parziale modificazione agli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali di Frosinone e Cassino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1988, con il quale sono state istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Lazio;

Considerato che l'attuazione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale di alcuni uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo tale da assicurarne un assetto

maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Valutate le esigenze rappresentate dalle parti sociali per un più efficiente espletamento del servizio nell'interesse dell'utenza;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego del Lazio con delibera del 24 aprile 1990, modificata nella seduta del 15 maggio 1990, parere concernente l'opportunità di istituire una ulteriore sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura con sede a Pontecorvo (Frosinone) e ritenuto di provvedere in conformità al medesimo;

Ritenuto che la predetta istituzione comporta una contestuale rideterminazione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura con sedi a Cassino e Frosinone;

Decreta:

È istituita nel territorio della provincia di Frosinone, oltre a quelle già determinate, la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 22 di Pontecorvo, con sede a Pontecorvo, comprendente i comuni di: Pontecorvo, Aquino, Castrocielo, Colfelice, Colle San Magno, Esperia, Pastena, Pico, Roccasecca, San Giovanni Incarico.

Per effetto del disposto di cui al precedente comma gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 8 di Frosinone e n. 9 di Cassino vengono così modificati:

n. 8 - di Frosinone con sede a Frosinone, comprendente i comuni di: Frosinone, Amaseno, Alatri, Arnara, Castro dei Volsci, Ceccano, Ferentino, Giuliano di Roma, Pofi, Vallecorsa, Patrica, Ripi, Veroli, Villa Santo Stefano, Torrice, Boville Ernica, Strangolagalli, Morolo, Supino, Falvaterra, Monte San Giovanni Campano;

n. 9 - di Cassino con sede a Cassino, comprendente i comuni di: Cassino, Acquafondata, Belmonte Castello, Cervaro, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Villa Latina, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Viticuso, Villa Santa Lucia, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Atina, San Donato Val di Comino, Settefrati, Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Alvito, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma 3 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1990
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 116.

90A0040

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 10 novembre 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 19 novembre 1990: ufficio del registro atti privati di Napoli, a causa del guasto della linea elettrica presso il coesistente reparto S.A.C.;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento della sottoindicata conservatoria dei registri immobiliari e del sottoindicato ufficio del registro è accertato come segue:

IN DATA 10 NOVEMBRE 1990

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IN DATA 19 NOVEMBRE 1990

Regione Campania:

ufficio del registro atti privati di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

91A0041

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° dicembre 1990.

Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 330, 331 e 341 ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, contenente norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore;

Visto l'art. 32 del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979), reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1985, n. 182, secondo il quale le amministrazioni hanno la responsabilità di prendere le misure necessarie per verificare le attitudini operative e tecniche dei radioamatori;

Vista la raccomandazione T/R 61/01 adottata a Nizza nel giugno 1985 dalla CEPT - Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, la quale prevede il riconoscimento della «licenza di radioamatore della CEPT» di classe 1 o di classe 2 sulla base della corrispondenza alle classi nazionali in vigore nei rispettivi Paesi;

Considerato che l'adozione dell'anzidetta raccomandazione, a cui ha già provveduto gran parte delle amministrazioni P.T. europee, determinerà una notevole semplificazione delle attuali procedure delle autorizzazioni provvisorie all'ingresso in Italia e consentirà ai radioamatori non residenti di trasferire la propria stazione, per la durata dei loro soggiorni temporanei, nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato la raccomandazione stessa;

Riconosciuto che l'adozione della menzionata raccomandazione T/R 61-01 non comporta alcuna modifica della normativa vigente in materia radioamatoriale in quanto, fermo restando le classi di licenza rilasciate nei singoli Stati europei, viene riconosciuta l'equiparazione di tali classi a quelle che la CEPT ha stabilito per consentire la libera circolazione dei radioamatori in Europa con le loro stazioni portatili o mobili;

Decreta:

Art. 1.

È recepita l'allegata raccomandazione della CEPT T/R 61-01, adottata a Nizza nel giugno 1985, che forma parte integrante del presente decreto concernente il riconoscimento di «una licenza di radioamatore CEPT» con validità nell'ambito dei Paesi che hanno adottato l'anzidetta raccomandazione.

Art. 2.

Ai sensi della raccomandazione T/R 61-01 sono previste due classi di licenza di radioamatore CEPT:

la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria;

la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.

Art. 3.

In conformità a quanto contenuto nella raccomandazione T/R 61-01 ed in particolare nelle condizioni generali specificate nell'appendice 1 alla raccomandazione stessa, a partire dal 1° gennaio 1991 è rilasciata la licenza di radioamatore CEPT ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, che avanzino alle direzioni compartimentali P.T. competenti per territorio richiesta di rilascio di licenza ordinaria (classe 1) o della licenza speciale (classe 2) di radioamatore.

Art. 4.

A decorrere dall'emanazione del presente decreto, i radioamatori italiani, in possesso di licenza definitiva, sia ordinaria (classe 1) che speciale (classe 2), possono richiedere alle direzioni compartimentali competenti per territorio l'apposizione sulla licenza di un timbro con la seguente dicitura: «corrispondente alla licenza di radioamatore CEPT di classe 1» o «corrispondente alla licenza CEPT di radioamatore di classe 2» a seconda se la licenza è ordinaria o speciale.

Art. 5.

I cittadini stranieri in possesso della licenza di radioamatore CEPT, sono autorizzati per la durata dei loro soggiorni temporanei, all'uso della stazione di radioamatore su mezzo mobile, escluso quello aereo.

Non è consentita l'utilizzazione della stazione su mezzo mobile in movimento operante sulle frequenze inferiori a 144 MHz.

Art. 6.

I cittadini stranieri titolari della licenza di radioamatore CEPT, nell'utilizzare la propria stazione in territorio italiano, sono tenuti a far precedere il proprio indicativo di chiamata nazionale dai seguenti prefissi:

iK/ per le licenze di radioamatore CEPT di classe 1;

iW/ per le licenze di radioamatore CEPT di classe 2.

Art. 7.

Il titolare della licenza di radioamatore CEPT è tenuto ad esercitare la stazione di radioamatore in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti nel Paese ospitante e con l'osservanza delle prescrizioni del regolamento delle radiocomunicazioni e della raccomandazione CEPT T/R 61-01.

Roma, 1° dicembre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Recommandation T/R 61-01 (Nice 1985)
relative à la licence de radioamateur CEPT

Recommandation proposée par le Groupe de travail T/GT 3 «Radiocommunications» (R)

Texte de la Recommandation adoptée par la Commission « Télécommunications »:

«La Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications,

Considérant

a) que le service amateur est un service de radiocommunications régi par le Règlement des radiocommunications, ainsi que par les réglementations nationales des pays membres de la CEPT;

b) que les administrations ont la responsabilité, selon l'Article 32, paragraphe 3, du Règlement des radiocommunications, de prendre les mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes opérationelles et techniques des radioamateurs et pour leur faire subir une épreuve de télégraphie morse, leur permettant d'opérer sur des fréquences inférieures à 30 MHz;

c) que l'émission et la gestion des autorisations provisoires fondées sur les accords bilatéraux existants impliquent un accroissement considérable de travail pour les Administrations membres de la CEPT;

d) que les développements techniques et la standardisation grandissante de l'équipement de radioamateur dans les pays membres de la CEPT signifient une réduction des risques de brouillage préjudiciable;

e) que certaines Administrations membres de la CEPT ont conclu ou sont en train de mettre au point des accords destinés à simplifier la procédure courante pour l'émission de licences provisoires;

Notant, toutefois

f) que la présente Recommandation n'a aucun rapport avec l'importation et l'exportation d'équipements de radioamateur, qui sont soumises seulement aux règlements douaniers appropriés,

Recommande

que les Administrations membres de la CEPT reconnaissent le principe d'une «licence de radioamateur de la CEPT», aux conditions spécifiées à l'Appendice I, pour lesquelles les Administrations membres ne prélèveront ni droits ni taxes, seule l'Administration émettant la licence ayant le droit de le faire.»

Appendice I

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE RADIOAMATEUR CEPT

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA «LICENCE DE RADIOAMATEUR CEPT»

La «licence de radioamateur CEPT» aura une forme semblable à celle de la licence nationale ou d'un document spécial délivré par la même autorité et sera rédigée dans la langue nationale et en allemand, anglais et français; elle sera valable uniquement pour les non-résidents, pendant la durée de leurs séjours temporaires dans les pays membres de la CEPT ayant adopté la présente Recommandation, et dans la limite de validité de la licence nationale. Les radioamateurs ayant une licence provisoire ne peuvent bénéficier des dispositions de la Recommandation.

Les conditions minimum exigibles pour une licence de radioamateur CEPT seront:

i) la déclaration selon laquelle le titulaire est autorisé à utiliser sa station de radioamateur conformément à la présente Recommandation dans les pays qui l'appliquent;
ii) le nom et l'adresse du titulaire;
iii) l'indicatif d'appel;
iv) la classe de licence CEPT;
v) la validité;
vi) l'autorité d'émission.

Il est recommandé d'ajouter une liste indiquant les Administrations qui appliquent la Recommandation.

2. CLASSES DE LICENCE

Chacune des classes de la CEPT décrites ci-après ne sera considérée comme équivalente à une classe nationale que si les conditions d'utilisation dans un autre pays ne sont pas élargies considérablement par rapport à celles du pays où la licence a été délivrée. Les équivalences sont données dans les colonnes 3 et 4 du tableau de l'Appendice II.

Classe 1

Cette classe permet l'utilisation de toutes les fréquences attribuées au service amateur qui sont autorisées dans le pays où la station doit être exploitée. Elle sera accessible uniquement aux amateurs qui ont fait la preuve de leur compétence en code morse vis-à-vis de leur propre Administration.

Classe 2

Cette classe limite l'utilisation des stations aux attributions de fréquences supérieures à 144 MHz, qui sont autorisées pour le service d'amateur dans le pays où la station doit être installée.

3. CONDITIONS D'UTILISATION

3.1. Le titulaire doit présenter la licence de radioamateur CEPT à toute demande des autorités de contrôle du pays visité.

3.2. L'autorisation n'est accordée que pour l'utilisation d'une station portative ou mobile. Une station portative devra, dans le contexte de cette Recommandation, comprendre toute station fonctionnant sur le réseau électrique à un emplacement provisoire, par exemple dans un hôtel.

3.3. L'autorisation est accordée aussi pour l'utilisation de la station d'un radioamateur titulaire d'une licence dans le pays d'accueil.

3.4. Le titulaire doit respecter les dispositions du Règlement des radiocommunications, de la présente Recommandation et de la réglementation en vigueur dans le pays visité; de plus, il doit observer toute limitation qui lui est imposée en ce qui concerne les conditions locales de nature technique ou relatives aux pouvoirs publics.

3.5. L'utilisation de la station à bord d'un aéronef est interdite.

3.6. Lorsqu'il transmet dans le pays visité, le titulaire doit utiliser son indicatif d'appel national précédé de la désignation du pays, comme spécifié par le pays visité, et suivi de la lettre M pour une station mobile et de P pour une station portative.

3.7. Le titulaire ne pourra demander de protection contre les brouillages préjudiciables.

4. CONDITIONS TECHNIQUES

Les conditions techniques applicables seront celles de la classe nationale correspondant à la classe CEPT en question. Ces correspondances figurent dans les deux colonnes de droite du tableau de l'Appendice II.

Appendice II

Tableau de correspondance entre les classes de licences CEPT et les différentes classes nationales

N°	Pays	Classes de la CEPT correspondant aux classes nationales des pays respectifs		Titulaires des classes CEPT autorisés à émettre en conformité des classes nationales en vigueur dans les pays respectifs	
1	2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2
1	*Allemagne (Rép. féd. d')*	B	A, C	B	C
2	*Autriche*				
3	*Belgique*	A, B,C	A, B, C	A, B, C	A, B
4	*Chypre*				
5	*Danemark*	A, B.	C, D	B	D
6	*Espagne*	A	B	A	B
7	*Finlande*				
8	*France*	D, E	A, B, C	C, D	A, B
9	*Grèce*	A, B, C	—	A, B, C	—
10	*Irlande*	A	B	A	B
11	*Islande*	A, B, C	T	A, B	T
12	*Italie*	générale	limitée	générale	limitée
13	*Liechtenstein*				
14	*Luxembourg*				
15	*Malte*				
16	*Monaco*				
17	*Norvège*	A, B		A, B	
18	*Pays-Bas*	A	B, C	A	C
19	*Portugal*	A, B, C*	A, B, C, D**	A	D
20	*Royaume-Uni*	A	B	A	B
21	*Saint-Marin*				
22	*Suède*	A	B, C, T	T	T
23	*Suisse*	1, 2	3, 4	1, 2	3, 4
24	*Turquie*				
25	*Vatican (Cité)*				
26	*Yougoslavie*				

* Avec essais pratiques de télégraphie en code morse, transmission manuelle et réception.

** Sans essais pratiques de télégraphie en code morse.

Raccomandazione T/R 61-01 (Nizza 1985)
concernente la licenza di radioamatore CEPT

Raccomandazione proposta dal Gruppo di lavoro T/GT3 "Radiocomunicazioni" (R).

Testo della Raccomandazione adottata dalla Commissione 'Telecomunicazioni".

La Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni,
considerando:

a) che il Servizio d'Amatore è un Servizio Internazionale di Radiocomunicazioni previsto dal Regolamento delle Radiocomunicazioni;

b) che tutte le persone che fanno parte di questo Servizio hanno sostenuto la prova della loro capacità, conformemente all'Articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento delle Radiocomunicazioni;

c) che l'emissione e la gestione delle autorizzazioni provvisorie, rilasciate a seguito di accordi bilaterali esistenti, implica un considerevole accrescimento del lavoro per le Amministrazioni membre della CEPT;

d) che gli sviluppi tecnici e la standardizzazione crescente delle apparecchiature di Radioamatori nei Paesi membri della CEPT comportano una riduzione di disturbi dannosi;

e) che certe Amministrazioni membre della CEPT hanno concluso, o sono in fase di mettere a punto, accordi destinati a semplificare le procedure necessarie per il rilascio di licenze temporanee;

f) precisando, tuttavia che la presente Raccomandazione non ha alcun rapporto con l'importazione e l'esportazione di apparecchiature di Radioamatore, che sottostanno unicamente ai regolamenti doganali relativi,

raccomanda
che le Amministrazioni membre della CEPT riconoscano il principio di una "Licenza di Radioamatore della CEPT", alle condizioni specificate nell'Appendice 1, per le quali le Amministrazioni membre non esigeranno nè diritti nè tasse, riservando all'Amministrazione il diritto soltanto di emettere la Licenza.

APPENDICE I

CONDIZIONI GENERALI AL RILASCIO DELLA LICENZA CEPT

1. Disposizioni generali riguardanti la "Licenza di Radioamatore CEPT"

Le "Licenza di Radioamatore CEPT" avrà una forma simile a quella della Licenza nazionale oppure di un documento apposito emesso dalla stessa Autorità e sarà redatto nella lingua nazionale ed in tedesco, inglese e francese. Questo documento sarà valido unicamente per i non residenti, per la durata dei loro soggiorni temporanei nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato la Raccomandazione, con il limite di validità della Licenza nazionale.
I Radioamatori in possesso di una Licenza provvisoria non possono beneficiare delle disposizioni della Raccomandazione.
Le condizioni minime richieste per una Licenza CEPT saranno:

(i) la dichiarazione secondo la quale il titolare è autorizzato ad utilizzare la sua Stazione di Radioamatore conformemente alla presente Raccomandazione nei Paesi che l'adottano;
(ii) il nome e l'indirizzo del titolare;
(iii) l'indicativo di chiamata;
(iv) la classe di Licenza CEPT);
(v) la validità;
(vi) l'Autorità che la rilascia.

E' consigliabile allegare un elenco dei Paesi che adottano la Raccomandazione.

2. Classe di Licenza.

Ognuna delle classi della CEPT descritto di seguito non sarà considerata equivalente ad una classe nazionale se le condizioni di utilizzo in un altro Paese non sono ampiamente compatibili rispetto a quelle del Paese in cui è stata rilasciata la Licenza. Le equivalenze sono riportate nelle colonne 3 e 4 della tabella in Appendice II.

Classe I.

Questa classe permette l'utilizzo di tutte le frequenze attribuito al Servizio d'Amatore che sono autorizzate nei Paesi dove la Stazione dovrà essere operata. Questa classe sarà accessibile unicamente e quei Radioamatori che hanno sostenuto la prova relativa in codice Morse presso la propria Amministrazione.

Classe II.

Questa classe limita l'uso delle Stazioni alle frequenze attribuite al di sopra dei 144 MHz. autorizzate per il Servizio d'Amatore nei Paesi dove la Stazione dovrà essere operata.

3. Condizioni di utilizzazione.

3.1 Il titolare deve esibire la Licenza di Radioamatore CEPT su richiesta delle Autorità di controllo del Paese ospitante;

3.2 l'autorizzazione non è accordata che per uso di una Stazione portatile o mobile. Una Stazione portatile dovrà, nello spirito di questa Raccomandazione, comprendere anche Stazioni funzionanti con collegamento provvisorio alla rete elettrica, per esempio in un hotel;

3.3 l'autorizzazione è rilasciata anche per l'uso della Stazione di un Radioamatore del Paese ospitante, semprechè sia titolare di licenza.

3.4 il titolare deve rispettare le disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni, della presente Raccomandazione e del Regolamento in vigore nel Paese ospitante: egli inoltre deve rispettare ogni limitazione che gli sarà imposta relativamente a condizioni locali di natura tecnica o imposte dalla pubblica autorità;

3.5 l'uso della Stazione a bordo di aeromobili è proibito;

3.6 quanto trasmette nel Paese ospitante, il titolare deve utilizzare il suo indicativo di chiamata nazionale preceduto dal prefisso del Paese, come previsto nel Paese ospite, e seguito dalla lettera "M" per una Stazione mobile, e da "P" per una stazione portatile;

3.7 il titolare non potrà chiedere protezione contro eventuali disturbi o interferenze.

4. Condizioni tecniche

Le condizioni tecniche applicabili saranno quelle della classe nazionale corrispondente alla relativa classe CEPT. Queste equivalenze, figurano nelle due colonne di destra della tabella in Appendice II.

91A0042

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze, in data 15 maggio 1989 e 17 luglio 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 41 l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali è integrato con le seguenti discipline:

statistica e calcolo delle probabilità;

legislazione bancaria;

matematica finanziaria;

ricerca operativa;

organizzazione aziendale;

sistemi di informazione e di controllo;

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

tecniche di analisi dei dati.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 ottobre 1990

Il pro-rettore: ZAMPI

91A0043

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 21 marzo 1990;

Visto il decreto rettorale n. 560/AG datato 20 agosto 1990;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3806 del 16 ottobre 1990;

Riconosciuta da parte delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste la necessità di riformulare il decreto rettorale per la parte relativa ai corsi di laurea in lettere, storia e filosofia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 56 riguardante il corso di laurea in lettere vengono inseriti i seguenti insegnamenti complementari:

drammaturgia;

filmologia;

filologia greca;

filologia greco-medioevale;
filologia latina;
grammatica italiana;
istituzioni di regia;
letterature comparate;
lingua e civiltà di Roma antica;
lingua e civiltà greca;
metrica e stilistica;
sociologia della letteratura;
storia amministrativa romana;
storia dell'arte moderna e contemporanea;
storia dell'ellenismo;
storia della miniatura;
storia della tradizione classica;
storia della scienza e della tecnica del mondo antico;
storia delle letterature popolari;
storia del melodramma;
storia sociale ed economica del mondo romano;
teoria della musica;
teoria e storia della letteratura di massa e di consumo.

All'art. 57 riguardante il corso di laurea in filosofia vengono inseriti i seguenti insegnamenti complementari:

epistemologia e metodologia;
filosofia della religione;
fondamenti della matematica;
fondamenti della fisica;
metodologia delle scienze umane;
semiotica;
storia dell'estetica;
storia della filosofia morale;
storia della logica;
storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
storia della filosofia del Rinascimento;
storia della filosofia italiana;
storia della storiografia filosofica;
teoria e storia dei sistemi filosofici;
istituzioni di matematiche;
didattica della filosofia;
pedagogia sperimentale;
pedagogia differenziale;
filosofia dell'educazione.

All'art. 62 riguardante il corso di laurea in storia vengono inseriti i seguenti insegnamenti complementari:

Indirizzo antico:

filologia greca;
filologia latina;
lingua e civiltà di Roma antica;
lingua e civiltà greca;
storia amministrativa romana;
storia della scienza e della tecnica nel mondo antico;
storia della traduzione classica;
storia dell'ellenismo;
storia del pensiero politico antico;
storia sociale ed economica del mondo romano.

Indirizzo medioevale:

storia del pensiero politico medioevale.

Indirizzo moderno:

storia del cristianesimo nell'età moderna e contemporanea;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
storia sociale moderna.

Indirizzo contemporaneo:

storia del cristianesimo nell'età moderna e contemporanea;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia sociale contemporanea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 22 novembre 1990

Il rettore

91A0046

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 5 settembre 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990 in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di agraria in Piacenza, va inserita, secondo l'ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali.

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione al titolo VII, facoltà di agraria, dopo l'art. 298 e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali.

Scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali

Art. 299. — È istituita la scuola di specializzazione in «valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

1) difesa e conservazione del suolo;

2) difesa e conservazione delle acque;

3) valutazione e gestione del territorio agricolo;

4) valutazione e gestione del territorio forestale;

5) utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate;

6) tecniche agricole ambientali.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali», l'indirizzo seguito viene riportato soltanto nel certificato di studio.

Art. 300. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede un impegno complessivo di seicento ore, di cui quattrocento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate di lavoratorio o di campagna e di eventuali viaggi di studio. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di trenta iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 301. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di agraria (Piacenza) dell'Università cattolica del Sacro Cuore (Milano) con l'istituto di chimica, il centro di calcolo C.R.E.U.S.A. ed il laboratorio di radioisotopi, oltre ai laboratori, ai servizi, alle aziende ed ai campi gestiti a qualunque titolo dalla facoltà.

Art. 302. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in scienze agrarie, in scienze forestali e in agricoltura tropicale e sub-tropicale, in possesso del diploma di abilitazione. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 303. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno - comuni a tutti gli indirizzi:

1) ecosistemi naturali e antropizzati;

2) informatica applicata ai sistemi agro-forestali;

3) legislazione e diritto ambientale;

4) pedologia;

5) sistemi di rilievo e acquisizione dei dati agrometeorologici;

6) socio-economia delle risorse agro-forestali;

7) telerilevamento, fotointerpretazione e cartografia.

2° Anno - indirizzo «difesa e conservazione del suolo»:

1) analisi dei processi erosivi;

2) aspetti socio-economici della conservazione del suolo;

3) degradazione chimica dei suoli;

4) geologia applicata;

5) interventi agronomici;

6) opere per la correzione dei torrenti;

7) stabilizzazione dei versanti;

8) opzionale;

9) opzionale;

10) opzionale.

2° Anno - indirizzo «difesa e conservazione delle acque»:

1) aspetti socio-economici dell'uso delle acque in agricoltura;

2) bilancio idrologico nei bacini agro-forestali;

3) idrogeologia;

4) inquinamento delle acque da fonti agricole ed industriali;

5) legislazione e diritto nell'uso delle acque in agricoltura;

6) pianificazione degli interventi sistematori;

7) qualità delle acque per usi agricoli;

8) raccolta e gestione delle acque per uso agricolo;

9) opzionale;

10) opzionale.

2° *Anno* - indirizzo «valutazione e gestione del territorio agricolo»:

1) agrometereologia;

2) economia delle risorse naturali e degli interventi;

3) geomorfologia;

4) programmazione degli interventi sul territorio agricolo;

5) valutazione delle capacità e suscettività d'uso del territorio;

6) opzionale;

7) opzionale;

8) opzionale.

2° *Anno* - indirizzo «utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate»:

1) aridocoltura;

2) climatologia e metereologia;

3) morfogenesi e stabilità territoriale;

4) socio-economia delle aree svantaggiate;

5) tecniche di rimboschimento nelle zone aride;

6) uso e gestione dei pascoli naturali;

7) valutazione delle capacità d'uso del territorio;

8) opzionale;

9) opzionale;

10 opzionale.

2° *Anno* - indirizzo «valutazione e gestione del territorio forestale»:

1) aspetti socio-economici;

2) ecologia applicata;

3) metereologia applicata;

4) metodi di valutazione dell'impatto ambientale;

5) modellistica ecologica;

6) simulazione idrologica e previsione delle piene;

7) tecniche di rimboschimento e bio-ingegneria forestale;

8) opzionale;

9) opzionale.

2° *Anno* - indirizzo «tecniche agricole ambientali»:

1) ecofisiologia vegetale;

2) fitosociologia:

3) fitogeografia;

4) gestione e confronto della flora infestante;

5) lotta biologica integrata;

6) qualità e valore alimentare delle produzioni agrarie;

7) sistemi agricoli poli-colturali;

8) uso e riciclo delle biomasse e necromasse in agricoltura;

9) opzionale.

Discipline opzionali:

1) analisi chimico-agraria;

2) chimica analitica agraria;

3) chimica e biochimica dei fitofarmaci;

4) classificazione agronomica dei suoli;

5) controllo dell'erosione;

6) fotointerpretazione e cartografia dei suoli;

7) idraulica ed idrologia dei corsi d'acqua naturali;

8) influenza idrologica della vegetazione;

9) inquinamento da biotipi;

10) inquinamento del suolo da fonti agricole, industriali, urbane;

11) microbiologia del suolo;

12) modelli di utilizzazione e gestione delle risorse naturali;

13) modellistica del ciclo erosivo;

14) pianificazione degli interventi di sistemazione;

15) problemi di degradazione e desertificazione dei suoli;

16) prodotti chimici usati in agricoltura;

17) protezione dalle valanghe;

18) simulazione idrologica e previsione delle piene;

19) tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto idraulico del territorio;

20) uso e riciclo delle biomasse in agricoltura;

21) valutazione chimico-agraria del suolo;

22) valutazione e controllo delle piene.

Ciascun anno accademico è suddiviso in due semestri. L'afferenza delle discipline a ciascun semestre è stabilita dal consiglio della scuola all'inizio di ogni anno accademico. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di frequenza che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei processi compiuti.

Art. 304. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari e extra universitari.

Lo specializzando dovrà inoltre svolgere, sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, il tirocinio pratico. La frequenza ai corsi e l'effettuazione del tirocinio pratico sono obbligatorie.

Art. 305. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione

di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 novembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

91A0023

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, di approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che prevede, fra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in scienze dell'ambiente e del territorio ad indirizzo marino ed oceanografico presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con sede in Taranto;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 27 febbraio 1990, relativo alla nuova denominazione riguardante il corso di laurea in scienze ambientali (ex scienze dell'ambiente e del territorio ad indirizzo marino ed oceanografico) (tabella XXXV);

Visto l'art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale del 18 maggio 1990, n. 2580, con il quale, a decorrere dall'anno accademico 1990-1991, è istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bari il corso di laurea in scienze ambientali - indirizzo marino, con sede in Taranto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 11 maggio 1990; del senato accademico in data 14 maggio 1990 e del consiglio di amministrazione in data 17 maggio 1990 di questa Università;

Viste le osservazioni contenute nella lettera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2958 del 29 settembre 1990;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione dell'8 ottobre 1990;

Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 10 ottobre 1990, del senato accademico del 12 ottobre 1990 e del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1990;

Visto il decreto rettorale n. 2603 del 18 maggio 1990, con il quale è stato istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bari il corso di laurea in scienze ambientali - indirizzo marino, con sede in Taranto;

Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 99 (titolo X) relativo ai corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è inserito il seguente art. 100 relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze ambientali - indirizzo marino, decentrato a Taranto, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di laurea in scienze ambientali

Art. 100. — Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni, con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami, di cui quattro integrati. L'impegno didattico complessivo è stimato in 2720 ore. Per le discipline indicate, l'esame integrato è obbligatorio. Il numero degli studenti è determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro.

Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio articolato in due indirizzi: terrestre e marino.

Nell'Università di Bari è attualmente istituito l'indirizzo marino, articolato in quattro orientamenti: oceanografico, risorse biotiche, risorse abiotiche ed inquinamento.

L'organizzazione del corso di laurea è identificata da tre gruppi di discipline:

I - Discipline di formazione generale (biennio propedeutico).

II - Discipline di indirizzo (diffuse nel 3°, 4° e 5° anno anche se principalmente concentrate nel 3° e 4°).

III - Discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel 4° e 5° anno).

Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente; le discipline di orientamento sono invece attivate a scelta del corso di laurea, a condizione che almeno due terzi di esse siano comprese negli elenchi contenuti nella tabella XXXV di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988.

Più precisamente:

a) gli insegnamenti del biennio propedeutico, costituiti da quattordici discipline di formazione generale, sono obbligatori e danno luogo a dodici esami di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva nel biennio è di 1190 ore, ripartite tra le diverse discipline;

b) è previsto un numero di discipline obbligatorie di indirizzo, pari a dodici con dieci esami, di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva è di 1020 ore;

c) per ciascun orientamento è previsto un elenco di discipline, tra le quali la facoltà deve scegliere quelle necessarie a costituire due o più blocchi alternativi di quattro per ognuno di essi. Lo studente deve scegliere uno di essi e le due discipline rimanenti a completamento dei trentadue insegnamenti previsti dal *curriculum*. Le due discipline possono essere scelte anche da elenchi di diversi orientamenti, purché coerenti con quello adottato.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva relativa alle sei discipline ammonta a cinquecentodieci ore.

Fermo restando il monte orario fissato nonché il numero delle discipline e degli esami, la facoltà può adottare il metodo della didattica integrata limitatamente agli orientamenti.

Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, anche le modalità di svolgimento degli esami, fermi restando gli esami integrati previsti dallo statuto, per i quali le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato.

Lo studente, nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

La scelta dell'orientamento va effettuata all'inizio del triennio.

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio. Per sostenere gli esami delle discipline del biennio bisogna avere superato quella o quelle a completamento del biennio.

La tesi di laurea dovrà comportare un lavoro sperimentale.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi comprese esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

ELENCO DELLE DISCIPLINE

Titolo conseguibile: *laurea in scienze ambientali (indirizzo marino)*.

BIENNIO PROPEDEUTICO (discipline di formazione generale).

1° Anno:

1) istituzioni di matematica I;
2) fisica generale I;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia I (1);
5) litologia e geologia;
6) diritto e legislazione dell'ambiente.

2° Anno:

1) istituzioni di matematica II;
2) fisica generale II;
3) chimica organica;
4) biologia II (2);
5) ecologia;
6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5,6 esame integrato);
7) laboratorio di fisica generale (2,7 esame integrato);
8) economia dell'ambiente.

TRIENNIO DI INDIRIZZO MARINO.

Esami di indirizzo obbligatori per tutti gli orientamenti. Tali discipline sono dodici, di cui sette al terzo anno, quattro al quarto anno, uno al quinto anno, con un monte orario didattico complessivo di milleventi ore.

3° Anno:

1) chimica analitica;
2) sedimentologia;

(1) Area biologica generale.
(2) Area fisiologica generale.

3) oceanografia e meteorologia;
4) oceanografia biologica;
5) oceanografia chimica;
6) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
7) laboratorio di strumentazione oceanografica (3,7 esame integrato);
— una disciplina del blocco prescelto.

4° Anno:

1) ecologia applicata;
2) geologia marina;
3) laboratorio di ecologia applicata (1,3 esame integrato);
4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici.
— tre discipline tra quelle del blocco e quelle prescelte dallo studente.

5° Anno:

1) principi di valutazione di impatto ambientale;
— due discipline tra quelle del blocco e quelle prescelte dallo studente.

ORIENTAMENTI.

Sono previsti i seguenti quattro orientamenti:
oceanografico;
risorse biotiche;
risorse abiotiche;
inquinamento.

Per ciascuno di tali orientamenti si fornisce il relativo elenco di discipline cui la facoltà dovrà attingere per creare blocchi alternativi di quattro materie ciascuno. Le restanti due discipline potranno essere scelte liberamente dallo studente purché coerenti con l'orientamento.

Orientamento oceanografico:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;
2) diritto del mare;
3) elementi di costruzioni marittime;
4) elettronica applicata;
5) fisica terrestre;
6) geodesia e idrografia;
7) geofisica marina;
8) idrodinamica costiera e difesa litorale;
9) planctologia;
10) protezione dell'ambiente marino;
11) radioattività;
12) topografia e cartografia.

Orientamento risorse biotiche:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;
2) biochimica degli organismi marini;
3) biologia della pesca e acquacoltura;
4) biotecnologia marina;
5) chimica delle sostanze naturali marine;
6) diritto del mare;
7) economia delle risorse biotiche marine;
8) elettronica applicata;
9) fisiologia degli organismi marini;
10) fitobiologia;
11) genetica;
12) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
13) metodi matematici di ottimizzazione;
14) microbiologia marina;
15) modelli matematici;
16) planctologia;
17) protezione dell'ambiente marino;
18) sistematica degli organismi animali marini;
19) sistematica degli organismi vegetali marini.

Orientamento risorse abiotiche:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;
2) chimica delle sostanze naturali marine;
3) diritto del mare;
4) elettronica applicata;
5) evoluzione delle coste e della piattaforma continentale;
6) fisica terrestre;
7) geofisica marina;
8) geofisica mineraria;
9) geologia marina applicata;
10) regime e protezione dei litorali;
11) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
12) metodi matematici di ottimizzazione;
13) modelli matematici;
14) protezione dell'ambiente marino;
15) radioattività;
16) stratigrafia marina;
17) topografia e cartografia.

Orientamento inquinamento:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;
2) biochimica degli organismi marini;
3) chimica degli inquinanti;
4) chimica tossicologica;
5) corrosione;
6) dinamica delle grandi masse;
7) elementi di costruzioni marittime;
8) fisiologia degli organismi marini;
9) impianti e processi industriali chimici;
10) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
11) metodi matematici di ottimizzazione;
12) microbiologia marina;
13) modelli matematici;
14) protezione dell'ambiente marino;
15) radioattività;
16) fisica terrestre.

Art. 5. — Sono previste le seguenti propedeuticità:

a) l'esame di «istituzioni di matematica I» deve precedere quello di «istituzioni di matematica II»;

b) l'esame di «fisica generale I» deve precedere quello di «fisica generale II»;

c) l'esame di «chimica generale ed inorganica» deve precedere quello di «chimica organica»;

d) l'esame di «biologia I» deve precedere quello di «biologia II».

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 15 ottobre 1990

Il rettore

91A0053

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli dal 269 al 271, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 268, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserito l'art. 269, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in geriatria.

Art. 269.

Scuola di specializzazione in «geriatria»

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 2. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

A) area di gerontologia;

B) area di medicina geriatrica;

C) area di gerontologia sociale;

D) area della riattivazione e riabilitazione.

Tali aree comprendono le seguenti materie:

A) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;

farmacologia;

fisiologia dell'invecchiamento;

patologia geriatrica (I, II);

anatomia patologica.

B) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I, II);

diagnostica per immagini e medicina nucleare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;

ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
parodontologia ed odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia (I, II);
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriàtrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

C) Area di gerontologia sociale:
geriatria sociale (I, II);
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

D) Area della riattivazione e riabilitazione:
riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 6. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Art. 7. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza obbligatoria nel reparto di geriatria annesso alla cattedra di gerontologia e geriatria e nelle divisioni, ambulatori, laboratori ed altre strutture convenzionati con l'Università di Bari - cattedra di gerontologia e geriatria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finale.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 1990

Il rettore

91A0044

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il proprio decreto rettorale n. 1096/int. 88-89 del 31 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990 contenente le disposizioni relative al nuovo ordinamento della facoltà di ingegneria limitatamente all'attivazione di dieci corsi di laurea, in attesa che nuove disposizioni legislative consentissero l'attuazione dell'ordinamento della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino nella forma completa di tredici corsi di laurea, compresi quelli in ingegneria dei materiali, in ingegneria delle telecomunicazioni e in ingegneria edile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, in particolare l'art. 13, che, per quanto riguarda i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, prevede la possibilità di espressa deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-90, purché non si incida sulle risorse destinate all'attuazione del piano medesimo;

Viste le deliberazioni adottate in merito dagli organi accademici del Politecnico di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale limitatamente all'attivazione dei corsi di laurea di ingegneria delle telecomunicazioni ed ingegneria edile;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco di cui all'art. 11 del titolo III, comma primo, dello statuto del Politecnico di Torino, concernente il nuovo ordinamento della facoltà di ingegneria, di cui al decreto rettorale n. 1096/int. 88-89 del 31 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, è integrato con le lauree in ingegneria delle telecomunicazioni e in ingegneria edile.

Art. 2.

All'art. 18 del titolo III dello statuto vanno aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 18-*bis*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria delle telecomunicazioni sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità:

n. 2,5	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 0,5	nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
n. 1	nel raggr.	A022	Calcolo delle probabilità
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 3	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	P012	Economia politica
n. 0,5	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
		I050	Fisica tecnica
n. 0,5	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 2	nel raggr.	I210	Elettronica
n. 4	nel raggr.	I230	Telecomunicazioni
n. 1	nel raggr.	I240	Automatica
n. 1	nel raggr.	I200	Misure elettriche ed elettroniche
n. 2	nel raggr.	I220	Campi elettromagnetici

Art. 18-*ter*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità:

n. 2	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 1	nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	H150	Estimo
n. 1	nel raggr.	H110	Disegno
n. 1	nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1	nel raggr.	H071	Scienza della costruzioni
n. 2	nel raggr.	H081	Architettura tecnica
n. 1	nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1	nel raggr.	H060	Geotecnica
n. 1	nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 2	nel raggr.	H082	Progettazione edilizia
n. 2	nel raggr.	H120	Storia dell'architettura
n. 1	nel raggr.	H142	Progettazione urbanistica
n. 1	nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 1	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I042	Macchine e sistemi energetici
		I070	Meccanica applicata alle macchine

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 ottobre 1990

Il rettore: ZICH

91A0045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989	169.495.026.697		
Gestione di bilancio – Entrate finali	334.652.276.325.765		— 120.062.351.630.751
Gestione di bilancio – Spese finali		454.714.627.956.516	
Gestione di bilancio – Rimborso di prestiti		116.463.299.246.346	
Gestione di bilancio – Accensione di prestiti	185.923.562.845.594		
TOTALE	520.575.839.171.359	571.177.927.202.862	— 50.602.088.031.503
Decreti ministeriali di scarico		42.967.407	— 42.967.407
Gestione di tesoreria – Debiti di tesoreria	2.387.372.089.750.827	2.302.833.144.611.195	+ 84.538.945.139.632
Gestione di tesoreria – Crediti di tesoreria	647.228.627.948.364	681.160.609.330.163	— 33.931.981.381.779
TOTALE	3.034.600.717.699.191	2.983.993.753.941.358	+ 50.606.963.757.833
TOTALE COMPLESSIVO	3.555.346.051.897.247	3.555.171.724.111.627	
Fondo di cassa al 30 novembre 1990		174.327.785.620	
TOTALE A PAREGGIO	3.555.346.051.897.247	3.555.346.051.897.247	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 30 novembre 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	169.495.026.697	174.327.785.620	4.832.758.923
Crediti di tesoreria	211.967.617.524.354	245.899.598.906.153	+ 33.931.981.381.799
TOTALE	212.137.112.551.051	246.073.926.691.773	+ 33.936.814.140.722
Debiti di tesoreria	702.321.316.017.417	786.860.261.157.049	— 84.538.945.139.632
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 490.184.203.466.366	— 540.786.334.465.276	— 50.602.130.998.910

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 30 novembre 1990: 1.431.999.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie.................	268.228.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie.............	65.474.276.325.765 *				
ENTRATE CORRENTI .	333.702.276.325.765 *	TITOLO I — Spese correnti	401.054.369.338.281	Risparmio pubblico....	— 67.352.093.012.516 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti................	950.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale.........	53.660.258.618.235		
ENTRATE FINALI...	334.652.276.325.765	SPESE FINALI...	454.714.627.956.516	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 120.062.351.630.751
		TITOLO III — Rimborso di prestiti...............	116.463.299.246.346		
ENTRATE FINALI...	334.652.276.325.765	SPESE COMPLESSIVE .	571.177.927.202.862	Ricorso al mercato.....	— 236.525.650.877.097
TITOLO IV — Accensione di prestiti.............	185.923.562.845.594				
ENTRATE COMPLESSIVE	520.575.839.171.359	SPESE COMPLESSIVE .	571.177.927.202.862	Saldo di esecuzione del bilancio............	— 50.602.088.031.503

* Dati provvisori

91A0074

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						Differenze in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
ORO							
I In cassa . . . L.			1.916.041.962.736				
II - In deposito all'estero . . . »			18 946.346.914 503	20.862 388.877.239			
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				7.644.992.027.306			
CASSA . . . »				8 506.323.713			
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I Risconto di portafoglio:							
ordinario . . . L.		324.619 510.379					
ammassi . . . »		2.491.326.312 715	2.815.945 823.094				
II - Anticipazioni.							
in conto corrente . . . L.		1.644.317 043.514					
-- a scadenza fissa . . . »		—					
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		1.454.998.975.000	3.099 316.018.514				
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				5 915.261.841.608			
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.							
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I - ECU . . . L.			10 433.306.378 811				
II - Altre attività:							
- biglietti e divise . . . L.		2.474.581.085					
· corrispondenti in conto corrente . . . »		1.108.888 720 469					
depositi vincolati . . . »		134.890.606.125					
diverse . . . »		1.393 568.444 729	2 549 822.352.408	12.983.128.731 219			
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.865.642.360.821			
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L			57.141.178.864.571				
II — Conti speciali . . . »			3 077.341.962.809	60.218.520.827.380			
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.							
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				78 393 671.426.537			
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				451 879.552.218			
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.							
in libera disponibilità . . . L.		62 184.745.140 239					
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.611 072.050.496					
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		2.061.223.523.520	65.857 040.714.255				
II Titoli di società ed enti:							
per investimento delle riserve statutarie . . . L.		134.044 948.367					
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		809.609 610 766	943 654.559 133				
III Azioni e partecipazioni:							
di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	284.213.667						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	150.645.411.036	150.929 624.703					
- di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	39.494 218.510						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	30.576.637.748	70 070 856 258					
di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	419.821.249.214						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	385.457.188.800	805.278.438.014	1.026.278.918.975	67.826 974 192.363			
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500 000.000 000			
IMMOBILI							
I -- Ad uso degli uffici . . . L			1.735.117.745.624				
II -- Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			198.417 139.620	1.933 534 885.244			
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				26 245.754.552			
MOBILI E IMPIANTI							
I - Mobili . . . L.			111 249 680.826				
II · Impianti . . . »			219.926.789.406				
III -- Monete e collezioni . . . »			707.195.088	331 883 665.320			
PARTITE VARIE							
I Biglietti banca in fabbricazione . . . L							
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:							
-- completati . . . L.		47.023 109.911					
-- in allestimento . . . »		18 657 499.184	65.680 609 095				
III -- Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			15.161.033 457				
IV — Debitori diversi . . . »			426.269.150.037				
V - - Altre . . . »			3 199.835 158.646	3.706 945.951 235			
RATEI . . . L.				1.713.104.279.899			
RISCONTI . . . »				—			
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				8.497.361.330.641			
L.				273.880.042 027 295			
CONTI D'ORDINE							
I - Titoli ed altri valori:							
- a garanzia . . . L.		5.897.818 545 918					
- altri . . . »		1 329.510.499 971 118	1.335.408.318 517.036				
II -- Depositari di titoli e valori:							
— interni . . . L.		14.700.623.000					
-- esteri . . . »		7.365.920.975 945	7.380 621.598.945				
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			1.593 118.065.461				
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
— titoli . . . L.		8.244.758.500.000					
· corrispondenti interni . . . »		--					
- corrispondenti esteri . . . »		5 065 224 500.721	13 309.983.000 721				
V - Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):							
- titoli . . . L.		1.085.000 000 000					
valute e lire . . . »		5.020.624.246 574	6 105 624 246 574				
VI Ordini in corso:							
- acquisti di valute . . . L		480 250 000					
- lire a fronte vendite di valute . . . »							
- acquisti di titoli . . . »							
-- lire a fronte vendite di titoli . . . »			480.250.000				
VII Frario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			97 502.900.300	1.363.895.648.579 037			
TOTALI . . L.				1·637.775.690 606.332			

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

91A0075

30 novembre 1990

PASSIVO

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			65.805.418.473.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			866.315.150.963		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I - Ordini di trasferimento	L.					
II - Altri	»		2.168.235.773	2.168.235.773		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I - Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		127.386.976.974.986			
II Di altri enti	»		152.247.417.591	127.539.224.392.577		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		2.377.696.502.062			
II A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		9.241.968			
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		194.445			
IV — Società costituende	»		2.291.159.946			
V -- Per debordo del massimale sugli impieghi	»		--			
VI -- Altri	»		81.527.481.940	2.461.527.580.361		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			67.859.576.992		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			-		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			6.322.339.913		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	»			--		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.077.341.962.809		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I - Depositi in valuta estera	L.		12.000.279.981			
II - Conti dell'estero in lire	»		245.399.115.283	257.399.395.264		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.510.634.388.127		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			-		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			--		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			133.263.279.286		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		24.745.387.745.839			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»		2.021.392.707.274			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		184.729.618.054			
VI Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»		786.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI Imposte	»		1.174.622.242.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.547.477.107			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		785.358.603	43.229.787.490.113		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			89.961.411.228		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			132.081.446.386		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			9.088.676.089		
PARTITE VARIE						
I - Creditori diversi	L.		15.413.771.353			
II - Altre	»		2.807.802.035.205	2.823.215.806.558		
RATEI	L.			195.156.098.564		
RISCONTI	»			--		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.361.098.116.952		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.446.853.995.670		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			-		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			11.984.320.229.990		
	L.			273.880.042.027.295		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.335.408.318.517.036			
II Titoli e valori presso terzi	»		7.380.621.598.945			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.593.118.065.461			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
- titoli	L.	8.244.758.500.000				
- - valuta e lire	»	5.065.224.500.721	13.309.983.000.721			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
- titoli	L.	1.085.000.000.000				
corrispondenti interni	»	—				
corrispondenti esteri	»	5.020.624.246.574	6.105.624.246.574			
VI Ordini in corso:						
- lire a fronte acquisti di valute	L.	480.250.000				
- vendite di valute	»	--				
- lire a fronte acquisti di titoli	»	--				
-- vendite di titoli	»	- -	480.250.000			
VII Ammortamenti fiscali e/evidenza	L.		97.502.900.300	1.363.895.648.579.037		
			TOTALE . . . L.	1.637.775.690.606.332		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa lattearia San Giovanni - Società a responsabilità limitata», in Sedilo

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1990 è stato disposto lo scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Cooperativa lattearia San Giovanni - Società a responsabilità limitata», con sede in Sedilo (Oristano), già sciolta d'ufficio con nomina di liquidatore con precedente decreto ministeriale del 27 febbraio 1981.

91A0050

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1990 l'avv. Gennaro Marino, nato ad Aversa (Napoli) il 21 febbraio 1936, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Programma 1 - Società cooperativa a r.l.», con sede a Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 dicembre 1989, in sostituzione dell'avv. Mario Fimiani, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1990 il rag. Giovanni Pignatelli, nato a Taranto il 23 ottobre 1956 ed ivi residente alla via Socrate, 25, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova urbanistica», con sede in Lizzano (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 gennaio 1986, in sostituzione dell'avv. Riccardo Leuzzi.

91A0051

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori del 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di ottobre 1990, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina di posteriore	L./kg	14.740
punta di petto senz'osso	»	7.680

91A0079

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 6224 del 23 novembre 1990, il prof. Silverio Quala, con studio in Gorizia, via T. Grossi, 13, è stato nominato liquidatore della «Coop. Scaricatori Pontebbana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pontebba, sciolta il 6 agosto 1979 con rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo, in sostituzione dei signori Peccol Eliseo e Marson Gino.

Con deliberazione n. 6291 del 30 novembre 1990, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «A.R.A. - Coop. riparazioni idrauliche sanitarie - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Dorligo della Valle, costituita il 20 febbraio 1981 per rogito notaio dott. Guido Poilucci di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il prof. Livio Lonzar, con studio in Trieste, via Machiavelli, 3.

Con deliberazione n. 6635 del 30 novembre 1990, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa La Gola a r.l., con sede in Staranzano, costituita il 17 marzo 1987 per rogito notaio dott. Pietro Zotti di Monfalcone ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Maurizio Folisi, con studio in Udine, via Duino, 1/4.

Con deliberazione n. 6485 del 7 dicembre 1990, il prof. Silverio Quala, con studio in Gorizia, via T. Grossi, 13, è stato nominato liquidatore della «Latteria turnaria di Studena Bassa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pontebba, sciolta il 15 febbraio 1962 con rogito notaio dott. Oscar Ghiretti di Cividale del Friuli, in sostituzione del sig. Giovanni Cappellaro.

91A0052

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200